

RELAZIONE TECNICA

Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è stata adottata la seguente metodologia.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
324.232	1.656

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista, per ciascun codice ATECO, nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.



Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
142.425	802

La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nella tabella seguente.

Oneri complessivi stimati	
N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
466.657	2.458

Il **comma 2** prevede inoltre, ai soli fini del presente articolo, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e **nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.**

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l'anno 2020 e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 2.

(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei Criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.

Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369).

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della



legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di € 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

La proposta in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte ecc.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

ART. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" con una dotazione **di 50 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce limite di spesa. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziare sono stabiliti con atto del Capo del Dipartimento per lo Sport che provvede alla loro erogazione.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

Prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'art. 54-ter del dl n. 18 del 2018, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.



ART. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici delle attività culturali e dello spettacolo)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 "Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc." afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo per agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici, di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 "Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica. Essa mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del dPCM 24 ottobre 2020.

Comma 5 dispone che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 6 La disposizione proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "Tax credit vacanze"), prevedendo che lo stesso sia utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. La norma è finalizzata a prorogare l'utilizzabilità del "tax credit vacanze", ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al beneficio.

Sulla base dei dati pervenuti dal MIBACT si stima per il 2021 una fruizione pari a 350 milioni di euro. Poiché il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto, si stima il seguente andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Credito	0	-280	0	0	0
IRPEF	0	0	-122,5	52,5	0
Totale	0	-280	-122,5	52,5	0

Per la copertura dell'onere di 280 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente provvedimento. Per la copertura dell'onere di 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 50 milioni di euro riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,



del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282. La norma determina, inoltre, effetti finanziari positivi nel 2023.

ART. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 150 milioni di euro nell'anno 2020.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 3 non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione normativa introduce la possibilità di riconoscere, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020 l'adozione di contributi a fondo perduto alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono attività di fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, esponenzialmente cresciuti nel corso di questi ultimi mesi.

In particolare, il beneficio è attribuito alle imprese che hanno subito rilevanti ripercussioni economiche dalle disposizioni che hanno interessato il canale ho.re.ca.

La disposizione demanda a successivo decreto interministeriale la determinazione dei soggetti beneficiari, nonché dei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Il contributo viene riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)



La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

A tal fine, viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d'imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% dei canoni per affitto d'azienda.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma è stata utilizzata la stessa metodologia adottata ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 e successive modifiche. Sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica.

Per identificare la platea dei soggetti interessati dalla norma, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata sulla base dei valori rilevati dalla fatturazione elettronica, stimando i possibili effetti per i mesi interessati dalla nuova misura.

L'effetto finanziario negativo, per i tre mesi considerati, è stimato complessivamente in **259,2 milioni di euro per il 2020**.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziari.

ART. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

La proposta in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nella tabella allegata al presente decreto a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).

Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **121,3 milioni di euro** di cui **19,7 milioni a titolo di IMU quota Stato** e **101,6 milioni a titolo di IMU quota comune**.

Agli oneri del presente articolo valutati a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 10.



(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

La disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che la modifica introdotta incide solo sull'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione. In particolare, i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 entro il 10 dicembre 2020 (anziché entro il 31 ottobre).

Titolo II– Disposizioni in materia di lavoro

ART. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

Comma 1

L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265 commi 8 e 9 del decreto-legge n. 34/2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti in Nadef 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, decreto-legge n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.

La predetta somma di 3.588,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020 in quanto corrispondenti a minori importi utilizzati rispetto alle autorizzazioni di legge, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, rispetto alle autorizzazioni. Dalla disposizione in esame, tenuto conto che quota della sopra indicata somma, è destinata a finanziare la contribuzione figurativa connessa ai trattamenti in esame, derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 mln di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di decreto-legge n. 104/2020 (1.224,6 mln di euro) e in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 in relazione al conteggio delle settimane di integrazioni salariali afferenti all'ultimo periodo dell'anno, sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021 ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e 3.000 mln di euro di maggiori oneri per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 mln di euro per misure di integrazioni salariali che in ogni caso per essere utilizzata necessita di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro e corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 (Disposizioni finanziarie) ai fini della copertura sul saldo netto da finanziare delle misure di cui al presente decreto.



Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto allo scenario tendenziale DPB 2021.

ART. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Commi da 1 a 13

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di **6 settimane** collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane della presente disposizione.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato
- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.



**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.275.404	747.982	4.145	2.027.531
	Fondi di solidarietà	620.190	801.354	4.853	1.426.397
	Deroga	19.832	1.108.605	5.699	1.134.136
	Totale Marzo	1.915.426	2.657.941	14.697	4.588.064
Aprile	Ordinaria	1.532.491	857.719	5.598	2.395.808
	Fondi di solidarietà	767.997	913.061	6.668	1.687.726
	Deroga	12.973	1.347.436	8.654	1.369.063
	Totale Aprile	2.313.461	3.118.216	20.920	5.452.597
Maggio	Ordinaria	1.067.511	555.447	11.308	1.634.266
	Fondi di solidarietà	684.690	792.882	31.934	1.509.506
	Deroga	19.394	1.146.950	39.802	1.206.146
	Totale Maggio	1.771.595	2.495.279	83.044	4.349.918
Giugno	Ordinaria	823.135	295.598	12.386	1.131.119
	Fondi di solidarietà	489.679	459.349	43.736	992.764
	Deroga	22.842	541.715	44.086	608.643
	Totale Giugno	1.335.656	1.296.662	100.208	2.732.526

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,8	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,3
	Deroga	70	5,7	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,7	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,6	11,1
	Deroga	104	5,7	11,1
	Totale Aprile	114	5,7	11,2
Maggio	Ordinaria	79	5,7	11,3
	Fondi di solidarietà	84	5,6	10,9
	Deroga	70	5,7	11,2
	Totale Maggio	76	5,7	11,1
Giugno	Ordinaria	79	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	72	5,7	11,0
	Deroga	65	5,8	11,2
	Totale Giugno	71	5,8	11,2

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella



riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;

- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma. Si ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e 4 nel 2021. Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.

Si è inoltre ipotizzato che l'esonero contributivo in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:

% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	10%
% ore fruite da az con riduz. fatturato tra 1% e 20%	20%
% ore fruite da az con riduz. fatturato oltre il 20%	70%

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):



Periodo residuo 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	2	5,8	3,8	-70,4	-46,2	-116,6	5,0
Fondi di solidarietà	893.500	2	5,7	3,6	-182,3	-115,1	-297,4	12,6
Deroga	547.800	2	5,8	3,7	-103,0	-65,7	-168,7	7,0
Totale	1.746.700	2	5,8	3,7	- 355,7	- 227,0	- 582,7	24,6

Periodo 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	4	5,8	3,8	-126,7	-83,7	-210,4	9,1
Fondi di solidarietà	893.500	4	5,7	3,6	-328,0	-208,9	-536,9	22,9
Deroga	547.800	4	5,8	3,7	-185,4	-119,2	-304,6	12,6
Totale	1.746.700	4	5,8	3,7	- 640,1	- 411,8	- 1.051,9	44,6

Effetti finanziari complessivi (periodo residuo 2020 e periodo 2021) con impatto interamente su 2021 per indebitamento netto e fabbisogno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	6	5,8	3,8	-197,1	-129,9	-327,0	14,1
Fondi di solidarietà	893.500	6	5,7	3,6	-510,3	-324,0	-834,3	35,5
Deroga	547.800	6	5,8	3,7	-288,4	-184,9	-473,3	19,6
Totale (1)	1.746.700	6	5,8	3,7	- 995,8	- 638,8	- 1.634,6	69,2

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-292,5	-157,5	-450
(1+2)	- 1.288,3	- 796,3	- 2.084,6

All'onere derivante dai commi 8 e 13, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si



provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.

Commi 14-17

La disposizione prevede per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1 ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è il che per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a un mese. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Sulla base dei sopra descritti parametri e ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	minori entrate contributive (esonero)	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	totali minori entrate contributive	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	-61,4	69,2	7,8	0	7,8
2022				-3	-3
2023				1,3	1,3
2024					0

Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

La disposizione prevede per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato uno al presente decreto, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.



L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

Gli effetti finanziari della sospensione sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+504
2021	-504

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

La disposizione in esame al comma 1 riconosce ulteriori due mensilità di reddito di Emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2 stabilisce l'erogazione di due mensilità pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dagli archivi dell'Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'art.23 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell'art.82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è risultato pari al 50%.

Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (art. 23 c.1 DL 104/2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158mila nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro



mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l'onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 340 milioni di euro.

Per la valutazione del comma 2 dell'articolo proposto, si possono stimare 100 mila nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per ciascuna mensilità. L'onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 112 milioni di euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404 mila con una spesa complessiva di 452 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di Emergenza di cui all'art.82, comma 10, del decreto-legge n.34 del 2020, che presenta, le necessarie disponibilità.

Infatti, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerata prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 mln di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto 104/2020 pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, DL n. 34/2020) pari a 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l'anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame.

ART. 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'art. 9 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:
- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 la disposizione in esame intende tutelare:

- **lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo**, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 2**);

- **lavoratori delle seguenti categorie:**

- a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;



b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto**;

c) **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data **di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3 non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del contratto intermittente) e non devono essere titolari di pensione.

• **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**).

• **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri **versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto** cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri **versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto**, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (**comma 6**).

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il REM.

Di seguito si riporta una sintesi delle domande previste ed accoglibili riguardanti il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che è di riferimento per i beneficiari dell'indennizzo della norma proposta. Al riguardo, si precisa che i dati circa le domande accoglibili sono stati rilevati dai dati amministrativi riguardanti gli indennizzi già accolti e riferibili a precedente provvedimento normativo (decreto-legge n.34/2020) ai fini di elaborare una previsione di spesa più aggiornata.



Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19

Categoria lavoratori	Domande Previste	Domande Accoglibili
Lav. Dipendenti stagionali turismo	180.000	147.515
Lavoratori spettacolo	65.000	41.061
Stagionali altri settori	100.000	36.896
Intermittenti	145.000	33.493
Autonomi occasionali	5.000	277
Venditori a domicilio	15.000	5.178
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	170.000	-
Totale	680.000	264.420

Fonte: dati amministrativi riguardanti il Decreto-legge n.34/2020

(*) dai dati amministrativi relativi al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 riguardante i TD del turismo non si rilevano domande accolte.

Sulla base di:

- ipotesi prudente di massima accoglibilità delle domande presentate dai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali vista la attuale assenza di domande accolte riferibili al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 (170.000 domande previste);
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione in esame,
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte,

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 550.000 lavoratori.

In particolare in relazione alla stima degli oneri conseguenti alla norma in esame che intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:
- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

si precisa che l'onere complessivo pari a 550,0 milioni di euro è riferibile:

- per 470,3 milioni di euro al comma 1 (circa 470 mila soggetti)
- per 79,7 milioni di euro ai commi 2, 3, 5 e 6 (circa 80 mila soggetti).

-

Pertanto, da quanto previsto dai commi da 1 a 9 in esame risultano maggiori oneri pari a **550 milioni di euro** per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

Il **comma 10** prevede l'incremento di **9,1 milioni di euro per l'anno 2020** dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativa all'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; tale misura necessita di un rifinanziamento per poter soddisfare la totalità delle richieste pervenute, come si evince dal



monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 265, comma 8, primo periodo del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Al riguardo si rinvia a quanto esposto a seguire per l'articolo 34.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La proposta normativa al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli agli archivi UNIAMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020, e 83 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 17.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudentiale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia



delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'art. 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell'emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.

Pertanto dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 124 milioni di euro per l'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

ART. 18.

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

È stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone.

A tale importo si perviene facendo la media tra:

- un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare;
- un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione.

Il costo unitario medio per tampone è dunque pari a 15 euro (18+12/2).

Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l'anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre siano pari a 30.000.000 di euro (2.000.000 di tamponi X 15 euro l'uno = 30.000.000 di euro).

Si prevede che tale maggior onere sia posto a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020, negli importi già assegnati a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 19.

(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

La norma ha natura ordinamentale, definendo la base giuridica del trattamento dei dati in esame; considerando che le finalità illustrate vengono perseguite mediante il Sistema Tessera Sanitaria, già operante, e la piattaforma già istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

ART. 20.



(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

La disposizione prevede di affiancare e integrare i sistemi di tracciamento dei servizi sanitari regionali con un servizio nazionale di supporto telefonico o telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", con il compito di svolgere attività di contact tracing, tradizionale e digitale, e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.

A tal fine è altresì, previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tramite sistemi di interoperabilità con le reti regionali.

Atteso che la disposizione che si illustra nasce dall'impellenza di fronteggiare adeguatamente la grave emergenza sanitaria in atto, l'ultimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

I limiti di spesa sono stati calcolati considerando un costo medio mensile di 500.000 per un *call center* di primo livello dotato di risorse (non specializzate ma opportunamente formate) sufficiente a garantire la risposta a circa 250.000 telefonate al mese.

La stima tiene conto dei valori di mercato medi per un appalto di servizi avente ad oggetto l'attività di call center (analoga a quella svolta dal servizio di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute) ed è riferita al bimestre novembre-dicembre 2020 ($500.000 \times 2 = 1.000.000$) ed al semestre gennaio-giugno 2021 ($500.000 \times 6 = 3.000.000$).

ART. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

La norma incrementa di 85 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Ministero dell'istruzione, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.

L'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.

Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel DL n. 18 del 2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

L'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che, nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo



per Covid-19 per il quale il Dipartimento ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, il genitore sia dipendente del settore privato, sia del pubblico può utilizzare la modalità di lavoro agile o in caso in caso non sia possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile optare per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio. In tale caso, il genitore può astenersi dall'attività lavorativa ed è retribuito con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La disposizione estende il diritto al lavoro agile e, in alternativa, al congedo straordinario, già previsti per i genitori lavoratori dipendenti, nel caso di quarantena dei figli anche qualora sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza. La misura principale cui il genitore può fare ricorso resta il lavoro agile e, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, si può far ricorso al congedo straordinario.

La misura prevede inoltre che si possa far ricorso alla modalità di lavoro agile per i genitori di figli di età inferiore a 16 anni; che, in caso di impossibilità, il congedo retribuito al cinquanta per cento venga garantito ai genitori di figli minori di anni 14 e che per quelli di età compresa fra 14 e 16 sia assicurato ai genitori la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità.

Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori dipendenti del settore privato nell'ambito di un limite di spesa pari a 93 milioni di euro per l'anno 2020. Non produce effetti finanziari la disposizione di estensione del diritto al lavoro agile per i genitori con figli di età compresa fra 14 e 16 anni sia nel caso di possibilità di ricorso al lavoro agile sia nel caso di astensione dal lavoro tenuto conto che non viene corrisposta alcuna retribuzione o indennità né si provvede al riconoscimento di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato che si avvalgono del congedo straordinario si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 100.000 casi, tenuto conto di un periodo medio di quarantena di circa 12 giorni.

Da quanto sopra esposto il maggior onere per l'anno 2020 è pertanto pari a 43 milioni di euro (43 mln di euro in termini di snf e 26 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) per adeguamento del relativo limite di spesa.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui alla lett. b) del comma 1 che amplia la platea dei soggetti beneficiari previsti dal comma 3 dell'art. 21-bis del DL 104/2020, la disposizione determina maggiori oneri pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 0-14, dell'incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14, dell'indice di diffusione dei contagi e della durata della quarantena.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa alle indennità per i lavori domestici che presenta sufficienti disponibilità. Infatti, a tutto il 10 ottobre risultano tra domande accolte e in lavorazione circa 220.000 domande per l'indennità mensile in esame pari a 500 euro per 2 mensilità. In tali termini la relativa autorizzazione di spesa, pari a 291 mln di euro per l'anno 2020 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 21, comma 2 del DL n. 104/2020, può essere ridotta di 45 milioni di euro per l'anno 2020 mantenendo adeguati criteri di prudenzialità per la relativa gestione.

ART. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza



epidemiologica da COVID-19)

La disposizione interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nell'attuale stato emergenziale definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte e stabilendo il raccordo con quanto già stabilito con le precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza (D.L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020), e precisando che si tratta di un coordinamento con quanto già previsto e disciplinato dall'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se non espressamente derogate dalle disposizioni del presente decreto legge

In concreto si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla scadenza dei termini dettata dall'articolo 1 del D.L. 19 del 2020.

Si evidenzia che nei predetti commi si è scelto, da una parte la strada del recupero dell'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - segnatamente dall'art. 83 e dagli artt. 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31.12.2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dall'altra di consentire lo svolgimento di ulteriori attività giudiziarie, prima non ricomprese, ricorrendo alle stesse modalità telematiche già ampiamente disciplinate.

Al comma 2 si richiamano le disposizioni dell'articolo 83 comma 12-quater, le quali prevedevano interventi sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid. Le soluzioni adottate dall'articolo 83-quater vengono riprese dal presente provvedimento al fine di continuare a garantire l'attività giudiziaria nell'ambito dei procedimenti civili e penali in questa cosiddetta seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid.

La novità riguarda la possibilità per il giudice di avvalersi delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.

Anche al comma 3 si è ripetuta la possibilità di celebrare a porte chiuse le udienze dei procedimenti civili e penali nei quali è ammessa la presenza del pubblico.

Il comma 4 ripropone la disposizione secondo la quale la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti è sempre disposta attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi del comma 9 dell'articolo 221 del D.L. 34/2020, quando si devono evitare i possibili rischi di contagio dovuti alla presenza fisica dei soggetti coinvolti.

Il comma 5 ripresenta quanto già disciplinato dal comma 12-bis dell'articolo 83, prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, di quelle di discussione dibattimentale e di discussione nei giudizi abbreviati e, salvo che le parti vi acconsentano, delle udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 6 prevede, in deroga al disposto dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che sia legittimo lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, qualora tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare a tale udienza vi rinunciano espressamente.

Sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7 dell'articolo in esame si prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.



Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista e applicata (in tema di udienze presso la Corte di cassazione), così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto), ambedue le previsioni infatti erano già dettate dall'art. 83, commi 12-ter e 12-quinquies. Anche il comma 10 richiama una disposizione già dettata nell'art. 83 citato (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili. Si evidenzia che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa. Pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, sono già stati svolti con le modalità indicate nel periodo precedente e fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale garantendo in tal modo la duplice finalità di continuare ad assicurare il servizio giustizia e evitare di esporre i cittadini e tutti i soggetti coinvolti a rischi di contagio.

ART. 24.

(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo prevede una deroga all'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020 - già in vigore - relativamente alla complessa procedura di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La deroga in esame, consiste nel consentire che il deposito sopra citato presso le procure sopracitate avvenga mediante deposito sul portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Viene, inoltre, stabilito che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, verranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

Infine, il comma 4 ha stabilito in via generale che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.

E' poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo Pec.

Si tratta essenzialmente di una ulteriore forma di semplificazione nelle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resasi necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari proprio per eliminare qualsiasi forma di pericolo per la salute pubblica e continuare a garantire l'attività giudiziaria nella sicurezza più totale.

Si assicura, pertanto, che le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e che le attività giudiziarie risultano ormai essere stata attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità e strumenti in presenza della nuova fase della nota situazione emergenziale.

ART. 25.



(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)

La previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020.

Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

ART. 26.

(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)

La disposizione di cui al comma 1 reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 reca unicamente norme di carattere procedimentale. Lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti. Pertanto, l'attuazione della previsione legislativa non comporterà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano le modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale Covid-19.

Detta disciplina ha lo scopo di limitare la presenza degli operatori di settore (parti processuali e giudici tributari) presso le sedi delle Commissioni tributarie e, quindi, ridurre il rischio da contagio Covid-19.

ART. 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La disposizione in esame interviene nell'ambito delle misure alternative alla detenzione al fine di ridurre eccessive presenze negli istituti penitenziari per la durata ed il procrastinarsi del periodo di emergenza igienico-sanitaria. Nella specie, la norma prevede che i condannati ammessi al regime di semilibertà possano usufruire della concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è l'ordinario termine di durata massima consentita in un anno: ciò anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. Tale ulteriore beneficio è previsto, però, solo se il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura e sempre nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 52 della legge sopracitata e senza che la durata possa estendersi oltre il 31 dicembre 2020. L'intervento proposto, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) è da ritenersi una misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo uno strumento di deflazione della popolazione carceraria, pertanto è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al presente articolo ed ai seguenti articoli 4 e 5, tutti inerenti a strumenti di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle



strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

ART. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

Analogamente a quanto previsto all'articolo precedente viene prevista fino al 31 dicembre 2020 una deroga dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, con esclusione dei soggetti condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della citata legge nonché ai sensi degli articoli 572 e 612-bis del codice penale. Come detto sopra, la finalità è sempre quella di contenimento del contagio e di contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri in un periodo così delicato. La disposizione estendendo previsioni di norme ordinarie non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Con l'articolo in esame si interviene in materia di detenzione domiciliare, inserendo disposizioni che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto al 31 dicembre 2020, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199. Tali previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta, inoltre, che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro



dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti, dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque che sia l'entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da spiare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell'intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno.

Con riferimento alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per l'anno 2020, euro 21.212.767 per l'anno 2021 e di euro 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

Con il presente articolo si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata già fissata la data dello svolgimento delle elezioni anteriormente sarà possibile disporre il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. *La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.*

ART. 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.



In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 24 novembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezioni di spesa tiene conto del numero di unità giornaliere effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guradia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato per un periodo di 40 giorni.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

1. Polizia di Stato

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	3.166.400,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni

€ 4.221.867,00

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		



Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 40)	€	5.650.560,00
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 40)	€	7.728.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **11.618.560,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	4.221.867,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.618.560,00
T o t a l e	15.840.427,00

2. Arma dei Carabinieri

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	6.926.500,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	<u>9.235.333,00</u>

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 40)	€	12.360.600,00
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 40)	€	16.905.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	29.265.600,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **27.505.600,00**



RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	9.235.333,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	27.505.600,00
T o t a l e	36.740.933,00

3. Guardia di Finanza**Spese per il personale:**

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)

n.	40 giorni
n.	7.000
n.	10
€	19,79
€	385.300,00

n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 (costo mensile)

costo complessivo rapportato a 40 giorni € 1.847.067,00

Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 800.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 40)	€	2.472.120,00
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 40)	€	3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	-800.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € 5.053.120,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.847.067,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	5.053.120,00
T o t a l e	6.900.187,00



4. Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 40	€	8.280.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € 8.280.000,00

Periodo: 16 ottobre – 24 novembre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	4.221.867,00	9.235.333,00	1.847.067,00	0,00	15.304.267,00
Ordine Pubblico	11.618.560,00	27.505.600,00	5.053.120,00	8.280.000,00	52.457.280,00
Totale	15.840.427,00	36.740.933,00	6.900.187,00	8.280.000,00	67.761.547,00

Il **comma 2** autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo è stato considerato l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	23.040
- Importo orario	€	23,90
n. 30.720 ore x 23,90 euro/ora		



costo complessivo rapportato a 40 giorni € 734.208,00
Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

	Importo
Comma 1 - Polizia di Stato	15.840.427,00
Comma 1 - Arma dei Carabinieri	36.740.933,00
Comma 1 - Guardia di Finanza	6.900.187,00
Comma 1 – Polizie Locali	8.280.000,00
Comma 2 – Corpo Nazionale Vigili del fuoco	734.208,00
Totale	68.495.755,00

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 33.
(Fondo anticipazione di liquidità)

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale, con oneri a partire dall'esercizio 2020 indicati nella seguente tabella.

<i>(milioni di euro)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2020	5	83	137	23	21	21

La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

TITOLO IV – Disposizioni finali

ART. 34.
(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. Il comma incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 246 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 2. Il comma individua le minori entrate derivanti dal comma 3, lettera a), come valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base della riduzione del tax credit di -860 milioni di euro per l'anno 2020, di cui alla lettera a) del comma 1, risulta per gli anni successivi al 2020 - in linea con il meccanismo di fruizione del



credito pari all'80 per cento come credito di imposta nel 2020 e al 20 per cento come detrazione nel 2021 - il seguente profilo dell'IRPEF (mln di euro), tenendo conto di quanto scontato sui saldi di finanza pubblica in relazione all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

	2021	2022	2023
Irpef	+376	-161	0

Milioni di euro

Comma 3. Il comma individua gli oneri recati dal provvedimento e le relative coperture finanziarie. In particolare, agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni di euro per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

- a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, derivanti dal minor ricorso al credito di imposta per pagamento di servizi turistici;
- b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 1.320 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per minor ricorso a tali interventi;
- d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- i) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;



- l) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- m) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che presenta le necessarie disponibilità;
- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 34,43 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3, lettera a) del presente articolo.

Le coperture finanziarie delle lettere da *d*) a *l*) corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l'anno 2020 rinvenienti dall'attività di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Nell'ambito del monitoraggio è emerso che l'intervento di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 18/2020 ha necessità di essere rifinanziato per l'anno 2020 per 9,1 milioni di euro (vedi articolo 15). A seguire sono presentate le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

**Riepilogo dei dati relativo all'indennizzo erogato da INPS
a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19**

Decreto Legge n. 18/2020

	Previste	Limite di spesa rivisto □ (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b) (milioni di euro)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art.27 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	498.000	298,8	659.560	406.695	244,0	22,8	266,8	-32,0
art. 28 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago	2.940.000	1.764,0	3.087.474	2.877.213	1.726,3	19,0	1.745,3	-18,7
art. 29 - lavoratori stagionali turismo	230.000	138,0	427.651	212.900	127,7	19,3	147,1	9,1
art. 30 - operai agricoli	600.000	360,0	640.906	555.759	333,5	7,7	341,2	-18,8
art 38- lavoratori dello spettacolo	41.000	24,6	49.300	32.820	19,7	1,5	21,2	-3,4
Totale	4.309.000	2.585,4	4.864.891	4.085.387	2.451,3	70,3	2.521,6	-63,8



Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

	Previste	Limite di spesa rivisto		Pervenute	Accolte	Impegno spesa	Impegno spesa	Impegno	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
		(a)	(b)			sulle accolte (milioni di euro)	sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	spesa complessivo (d)=(b)+(c)	
		(milioni di euro)				(milioni di euro)			
stagionali diversi turismo	100.000	60,0	102.359	36.896	22,1	5,9	28,0	-32,0	
intermittenti	145.000	87,0	85.964	33.493	20,1	4,7	24,8	-62,2	
autonomi occasionali	6.666	4,0	22.989	277	0,2	2,0	2,2	-1,8	
venditori a domicilio	15.000	9,0	11.384	5.178	3,1	0,6	3,7	-5,3	
Totale	266.666	160,0	222.696	75.844	45,5	13,2	58,7	-101,3	

Decreto-legge n. 34/2020 - articolo 84

	previste aprile	previste maggio	Limiti di spesa UNICO rideterminato		pervenute aprile	accolte aprile	pervenute maggio	accolte maggio	impegno spesa sulle accolte	impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (H)/Minori oneri (I) (e)=(d)-(a)
			(a)	(b)								
art.84 commi 1,2,3 - liberi professionisti e rapporti cv.co.co iscritti Gestione Separata (ex art.27 dl 18)	501.000	448.000	748,6	659.560	406.695	199.472	114.625	358,6	35,5	394,1	-354,5	
art. 84 comma 4 - lavoratori Autonomi gestioni speciall'Ago (ex art.28 dl 18)	3.050.000	-	1.830,0	3.087.474	2.877.213	-	-	1.726,3	18,9	1.745,3	-84,7	
art. 84 commi 5 e 6 - lavoratori stagionali turismo (ex art.29 dl 18)	228.000	202.667	339,5	427.651	212.900	172.738	146.159	273,9	23,3	297,2	-42,3	
art.84 comma 7 - operai agricoli (ex art.30 dl 18)	660.000	-	330,0	640.906	555.759	-	-	277,9	6,4	284,3	-45,7	
art.84 comma 10- lavoratori dello spettacolo (ex art.38 dl 18)	40.000	40.000	48,0	49.300	32.820	49.300	32.820	39,4	3,0	42,4	-5,6	
art. 84 c5 somministrati (per rt dentro art.29)	6.000	5.333	8,9	11.225	1.530	1.356	1.356	2,3	0,9	3,1	-5,8	
art. 84 c10 spettacolo (per rt dentro art.38)	55.000	55.000	66,0	13.175	8.241	13.175	8.241	9,9	0,9	10,8	-55,2	
Subtotale 1	4.540.000	751.000	3.371,0	4.889.291	4.095.158	436.041	303.201	2.688,3	88,8	2.777,1	-593,9	
art.84 c. 8												
stagionali diversi turismo	112.000	112.000	134,4	102.359	36.896	102.359	36.896	44,3	11,8	56,1	-78,3	
intermittenti	141.000	141.000	169,2	85.964	33.493	85.964	33.493	40,2	9,4	49,6	-119,6	
autonomi occasionali	5.000	5.000	6,0	22.989	277	22.989	277	0,3	4,1	4,4	-1,6	
venditori a domicilio	15.000	15.000	18,0	11.384	5.178	11.384	5.178	6,2	1,1	7,3	-10,7	
Subtotale 2	273.000	273.000	327,6	222.696	75.844	222.696	75.844	91,0	26,4	117,4	-210,2	
Totale	4.813.000	1.024.000	3.698,6	5.111.987	4.171.002	658.737	379.045	2.779,3	115,3	2.894,6	-804,0	

Totale minori oneri **-969,1**

Comma 4. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, dell'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi.

Con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento. In particolare, da ultimo con la Relazione al Parlamento del 22 luglio 2020, il livello di indebitamento netto per l'anno 2020 era stato fissato all'11,9% del PIL. Già nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) 2020 era stato rilevato un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, che insieme ad altri fattori determinava il miglioramento relativo del quadro di finanza pubblica tendenziale. Con il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2021, in considerazione anche delle informazioni più aggiornate circa l'effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, il



Governo ha ulteriormente rivisto in miglioramento il quadro di finanza pubblica tendenziale. Rimanendo entro i limiti di indebitamento autorizzati per il 2020, il presente provvedimento si avvale pertanto degli spazi di indebitamento che si sono resi disponibili a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale. Il limite di utilizzo del margine dell'indebitamento netto è determinato dal saldo netto da finanziare, che viene rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione proposte dal presente decreto. Resta quindi fermo anche il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso è rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL livello inferiore rispetto a quello approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sia nel mese di luglio e sia da ultimo in sede di NadeF pari al 10,8%.

Comma 5. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 6. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

28/10/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

